



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 113 LEGISLATURA N. VIII

delibera  
538

DE/AM/S05 Oggetto: LR n. 36/2005 art. 2 comma 2 bis "Determinazione  
O NC parametri minimi abitativi per il ricongiungimento  
familiare dei cittadini stranieri non UE".

Prot. Segr.  
650

L'anno duemilasette addì 28 del mese di maggio in Ancona presso la sede della Regione Marche si è riunita la Giunta Regionale regolarmente convocata:

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| - Agostini Luciano   | Vice Presidente |
| - Amagliani Marco    | Assessore       |
| - Ascoli Ugo         | Assessore       |
| - Carrabs Gianluca   | Assessore       |
| - Giaccaglia Gianni  | Assessore       |
| - Marcolini Pietro   | Assessore       |
| - Mezzolani Almerino | Assessore       |
| - Minardi Luigi      | Assessore       |
| - Petrini Paolo      | Assessore       |
| - Pistelli Loredana  | Assessore       |

Sono assenti:

- |                     |            |
|---------------------|------------|
| - Spacca Gian Mario | Presidente |
|---------------------|------------|

Essendosi in numero legale per la validità dell'adunanza assume la Presidenza, in assenza del Presidente della Giunta regionale, il Vice Presidente Agostini Luciano che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario della Giunta regionale Brandoni Bruno.

La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

Riferisce in qualità di relatore: L' Assessore Amagliani Marco.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: \_\_\_\_\_
- alla P.O. di spesa: \_\_\_\_\_
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il \_\_\_\_\_

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente del Consiglio regionale il \_\_\_\_\_

prot. n. \_\_\_\_\_

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Oggetto: L.R. n. 36/2005- Art. 2, comma 2 bis: "Determinazione parametri minimi abitativi per il ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri non UE".**

### LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Politiche Sociali, dal quale si rileva la necessità di determinare i parametri minimi abitativi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis della L.R. n. 36/2005;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Sociali che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo di legittimità e della regolarità tecnica nonché l'attestazione che dal presente atto non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione ;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

### DELIBERA

- Di dare attuazione al Decreto Legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, con cui si attua la Direttiva 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri non comunitari;
- Di determinare, di seguito, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis della L.R. n. 36 del 16 dicembre 2005, i parametri minimi abitativi per gli alloggi di E.R.P in riferimento alle esigenze dei nuclei familiari dei cittadini non UE per il ricongiungimento familiare, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel modo che segue:

#### SUPERFICIE UTILE CALPESTABILE

1. per 1 persona e mini alloggi: da 20 mq in poi;
2. per 2 persone: da 27 mq in poi;
3. per 3 persone: da 40 mq in poi;



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

4. per 4 persone: da 50 mq in poi;
5. per ogni persona successiva: 10 mq in più;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Bruno Brandoni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
(Gian Mario Spacca)

**Luciano Agostini**

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Normativa di riferimento**

- L.R. n. 36 del 16 dicembre 2005, art. 2, comma 2 bis: "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative";
- L.R. 27 dicembre 2006, n. 22 "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 dicembre 2006, n. 36 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative"
- Decreto Legislativo 25 luglio n. 286 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero"
- Decreto Legislativo 8 gennaio 2007 n. 5 recante le disposizioni per l'attuazione della Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto al ricongiungimento familiare

**Motivazione**

Il comma 2 bis dell'art. 2 della L.R. n. 36/05, citata nella normativa di riferimento, dispone: "Ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la Giunta Regionale può determinare, sentita la Commissione Consiliare permanente, parametri abitativi minimi diversi da quelli indicati nel comma 2" per i cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

Per quanto concerne i cittadini stranieri non UE, oltre alle difficoltà comuni agli altri cittadini italiani nel reperimento di un alloggio ed alle situazioni discriminatorie nei riguardi della diffidenza dei proprietari di case ad affittare a stranieri, si evidenzia che:

- le normative statali in materia di Politiche migratorie ed edilizia residenziale pubblica hanno introdotto modifiche sostanziali tali da dover adeguare le procedure previste per il rilascio delle certificazioni comunali per l'attestazione dell'idoneità dell'alloggio;
- la suddetta attestazione è necessaria per la stipula del contratto di soggiorno, di lavoro e per la richiesta del ricongiungimento familiare.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

In merito al ricongiungimento familiare è stato pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 gennaio 2005, il decreto legislativo n. 5/2007 (in vigore dal 15 febbraio c.a.) indicato nella normativa di riferimento, che attua la direttiva 2003/86/CE e che sancisce il diritto al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri Tale disciplina modifica ed integra il D.Lgs.vo n. 286/98, rafforzando l'esercizio di tale diritto .

Di conseguenza, secondo la normativa in vigore un immigrato, per poter ottenere il permesso di soggiorno per ricongiungimento, deve dimostrare di possedere o di vivere in un appartamento idoneo non solo dal punto di vista igienico - sanitario, ma anche dal punto di vista della superficie calpestabile della casa , espressa in metri quadri, una condizione che non trova riscontro nella normativa in materia di immigrazione.

Pertanto, al fine di sostenere il processo di integrazione positiva dei cittadini stranieri non comunitari, la loro presenza legale sul territorio , l'unità familiare e rispondere altresì alle istanze sollevate dalle Associazioni di immigrati e degli organismi del privato sociale che aderiscono al Tavolo di partecipazione attiva sui diritti di uguaglianza dei cittadini immigrati residenti nelle Marche istituito dall'Assessore regionale ai Servizi sociali e all'immigrazione, si è ritenuto opportuno procedere alla modifica degli attuali parametri abitativi di cui all'art. 2 comma 2 bis della L.R. 36/2005, al fine di semplificare le procedure per il rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare.

All'uopo è stato richiesto il prescritto parere alla competente Commissione Consiliare che ha espresso il parere n. 71/07 che di seguito integralmente si riporta:

"La IV Commissione Consiliare permanente nella seduta del 16 maggio 2007; VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 345 del 16 aprile 2007 concernente:"L.R. 16 dicembre 2005, n. 36, articolo 2, comma 2 bis. Determinazione parametri minimi abitativi per il ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri non UE"; UDITO il relatore, esprime PARERE FAVOREVOLE a condizione che la superficie minima calpestabile dell'alloggio ritenuto idoneo per ospitare quattro persone sia aumentata da 46mq a 50 mq".

Il Servizio recepisce tale parere .

**Esito dell'istruttoria**

Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione della presente deliberazione nel senso indicato nel dispositivo.

Il Responsabile del procedimento  
(Dott.ssa Susanna Piscitelli)

*Susanna Piscitelli*

*Di*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Paolo Mannucci)

La presente deliberazione si compone di n. 5 pagine, di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
(Dott. Bruno Brandoni)